



Allegato Tecnico

Oggetto: Ditta Ecodeli Srl - Altivole, via Dello Spartitore - Modifica autorizzazione ordinaria, art. 208 del DLgs 152/2006 - Impianto di recupero rifiuti - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO in Stralci-DLgs n. 152/2006 - LR n. 3/2000 - PTA 2009.

SEZIONE A. INFORMAZIONI GENERALI

Identificazione Ditta

Ragione Sociale Ditta/Ente	Ecodeli Srl
Codice Fiscale e P.IVA	04999880265
n. REA	TV-417337
Sede Legale	Comune di Vedelago via Fornace n. 12

Ubicazione Impianto

Comune	Altivole
Indirizzo	Via Dello Spartitore
Dati Catastali	Foglio 14 Mappali 11, 183, 184, 185, 261
Coordinate Geografiche	Google maps: 45°45'55.0"N 11°58'32.1"E
Classificazione in base allo strumento urbanistico comunale	Zona agricola classificata come attività produttiva in zona impropria in variante SUAP
N.T.O. (Norme Tecniche Operative del PI quinta variante, delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019)	Art. 12 Disciplina per le Attività produttive esistenti in zona impropria e Sportello Unico Attività Produttive (SUAP): punto 6 LETTERA b) Area di deposito inerti di via Dello Spartitore.
Variante Urbanistica	NO

Classificazione impianto di gestione dei rifiuti

Si riporta di seguito la classificazione dell'impianto secondo quanto indicato nelle "Linee guida per la classificazione degli impianti di gestione dei rifiuti e l'attribuzione delle operazioni di smaltimento e



recupero di cui agli allegati B e C del D.Lgs. n. 152/2006” di cui all’Appendice 2 dell’Allegato A alla DGRV n. 988 del 09/08/2022 (Piano Regionale dei Rifiuti).

N. Linea	Tipo impianto	Dettaglio Impianto		Operazione	
1	SELEZIONE E RECUPERO	RECUPERO SECCHI	SELEZIONE/RECUPERO INERTI	R5	
				R13 funzionale	
		RIDUZIONE VOLUMETRICA		R12	
				R13 funzionale	
		SELEZIONE E CERNITA		R12	
				R13 funzionale	
		ELIMINAZIONE FRAZIONI ESTRANEE		R12	
				R13 funzionale	
2	STOCCAGGIO	STOCCAGGIO	Messa in Riserva EER uguali da stesso produttore	R13	
			Accorpamento EER uguali da produttori diversi	R13 - R12	

SEZIONE B. GESTIONE DEI RIFIUTI

Rifiuti conferibili e operazioni di recupero consentite

1. Presso l'impianto di recupero possono essere conferiti i rifiuti di cui alla seguente tabella; per ogni singolo EER, sono indicate le operazioni di recupero consentite.

ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI INERTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE, ALTRI RIFIUTI INERTI DI ORIGINE MINERALE, FANGHI, GESSO E MATERIALI REFRATTARI

EER/ prescrizioni	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero inerti	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R5	R13 - R12	R13
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07			X	X	X



EER/ prescrizioni	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero inerti	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R5	R13 - R12	R13
08 02 02 <i>Prescrizione:</i> limitatamente a fanghi pressati e stoccati in container	fanghi acquosi contenuti materiali ceramici				X	X
10 12 06	stampi di scarto			X	X	X
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)			X	X	X
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10			X	X	X
16 11 06 <i>Prescrizione:</i> stoccaggio in container coperti a tenuta	rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05				X	X
17 01 01	cemento			X	X	X
17 01 02	mattoni			X	X	X
17 01 03	mattonelle e ceramiche			X	X	X
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06			X	X	X
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01				X	X
17 05 04	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03			X	X	X
17 05 06 <i>Prescrizione:</i> limitatamente a scavi di fossato,	fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05				X	X



EER/ prescrizioni	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Selezione/ Recupero inerti	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R5	R13 - R12	R13
esclusi fanghi di origine marina e limitatamente a fanghi palabili						
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07			X	X	X
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X			X	X
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03			X	X	X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio R13 i rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni autorizzate, costituiti da frazioni minime di merceologia differente dal flusso principale, qualora non già ricompresi in elenco e allo stoccaggio D15 i rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.

**ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI R12 - R13 SVOLTE ALL'INTERNO DEL CAPANNONE E NELLE PERTINENTI
AREE ESTERNE DI STOCCAGGIO**

EER/ prescrizioni	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	X	X	X	X
07 02 13	rifiuti plastici	X	X	X	X
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11			X	X



EER/ prescrizioni	DESCRIZIONE	Eliminazione frazioni estranee	Selezione e cernita	Accorpamento EER uguali da diversi produttori	Messa in riserva EER uguali da stesso produttore
		R13 - R12	R13 - R12	R13 - R12	R13
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	X	X	X	X
15 01 02	imballaggi in plastica	X	X	X	X
15 01 03	imballaggi in legno	X	X	X	X
15 01 04	imballaggi in metallo	X	X	X	X
15 01 05	imballaggi di materiali compositi	X	X	X	X
15 01 06	imballaggi in materiali misti	X	X	X	X
15 01 07	imballaggi in vetro	X	X	X	X
16 01 19	plastica	X	X	X	X
17 02 01	legno	X	X	X	X
17 02 02	vetro	X	X	X	X
17 02 03	plastica	X	X	X	X
17 06 04 <i>Prescrizione: limitatamente a pannelli isolanti</i>	materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05			X	X
19 12 01	carta e cartone	X	X	X	X
19 12 04	plastica e gomma	X	X	X	X
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X	X	X
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X	X	X
20 03 07	rifiuti ingombranti	X	X	X	X

Sono inoltre ammessi allo stoccaggio R13 i rifiuti prodotti in impianto dalle operazioni autorizzate, costituiti da frazioni minime di merceologia differente dal flusso principale, qualora non già ricompresi in elenco e allo stoccaggio D15 i rifiuti esitati dalle lavorazioni che costituiscono frazioni estranee e/o impurezze, non avviabili a recupero.



Quantitativi gestibili

2. I quantitativi di rifiuti ammessi all'impianto sono i seguenti:

a) quantitativo istantaneo massimo stoccabile complessivamente: 8.000 t di cui:

a.1) 7.610 t così suddivisi:

- 5.536 t - in area A1, rifiuti inerti da costruzione e demolizione, riconducibili ai seguenti codici EER: 170101, 170102, 170103, 170107, 170504, 170508, 170904 (rif.: punto 6.2 Allegato A DGRV 2721/2014) e in area C, rifiuti codice EER: 170802 gesso (rif.: punto 6.2 Allegato A DGRV 2721/2014);
- 420 t - in area A1, rifiuti inerti di origine minerale, riconducibili ai codici EER: 010413, 101206, 101208, 101311 (rif.: punto 6.2 Allegato A DGRV 2721/2014);
- 1.544 t - in area B: rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale, lavorati in attesa di qualifica EOW provenienti da area A1 + rifiuti riconducibili al codice EER 170302 (rif.: punto 6.2 Allegato A DGRV 2721/2014);
- 76 t - in area B, rifiuto riconducibile al codice EER: 170506 e in area D esterna ai codici EER 080202 e 161106 (rif.: punto 6.1 Allegato A DGRV 2721/2014);
- 34 t - in area C, rifiuti esitati da attività di selezione e cernita sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale: (rif.: punto 6.1 Allegato A DGRV 2721/2014);

a.2) 390 t di rifiuti da attività di recupero svolte all'interno del capannone e nelle pertinenti aree esterne di stoccaggio, così suddivisi:

- 33 t - in area A2 (rif.: punto 6.1 Allegato A DGRV 2721/2014);
- 357 t - in area D (rif.: punto 6.1 Allegato A DGRV 2721/2014) riconducibili ai codici EER: 040222, 070213, 101112, 150101, 150102, 150103, 150105, 150106, 150107, 160119, 170201, 170202, 170203, 170604, 191201, 191204, 191207, 191212, 200307.

b) quantitativo annuale massimo di rifiuti ricevibili e trattabili presso l'impianto secondo le operazioni indicate nella tabella di cui al punto 1: 50.000 t di cui:

b.1) 46.000 t di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale;

b.2) 4.000 t di rifiuti da attività di recupero svolte all'interno del capannone e nelle pertinenti aree esterne di stoccaggio;



- c) quantitativo giornaliero massimo di rifiuti trattabili per produzione materiale End of Waste, operazione R5: 600 t.

Operazioni di recupero e cessazione della qualifica di rifiuto (EoW)

3. La Ditta è autorizzata a svolgere le seguenti attività di recupero, qualora indicate nella tabella di cui al punto 1:

- a) operazioni di esclusiva messa in riserva R13 di rifiuti con medesimo codice EER provenienti dallo stesso produttore per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
- b) stoccaggio R13/D15 dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
- c) operazioni di messa in riserva R13 per tipologia di rifiuti, funzionale all'attività di recupero presso l'impianto;
- d) operazioni di recupero R12, come di seguito descritte:
 - d.1) operazioni di accorpamento di rifiuti con medesimo codice EER, provenienti da diversi produttori, per l'avvio a recupero presso impianti terzi;
 - d.2) operazioni di eliminazione di frazioni estranee, effettuate manualmente, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
 - d.3) operazioni di selezione e cernita dei rifiuti, effettuate manualmente, su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo codice EER, finalizzate alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a successivo recupero presso impianti terzi;
- e) operazione di recupero R5 per l'ottenimento di aggregato recuperato ai sensi del DM 127/2024, con le prescrizioni di cui al successivo punto 7.

4. Tutte le operazioni di recupero sono condotte sotto la responsabilità del Tecnico Responsabile dell'impianto.

5. L'accorpamento di rifiuti con stesso codice EER non deve comportare la diluizione degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili a una destinazione di recupero; tali operazioni sono consentite solo se i rifiuti



posseggono già singolarmente in ingresso all'impianto le caratteristiche di idoneità per il recupero.

6. Ogni lotto omogeneo di rifiuti risultante dalle operazioni di accorpamento R12, deve essere realizzato adottando procedure atte a garantire la trasparenza delle operazioni eseguite; in particolare devono essere annotate le tipologie (codice EER) e le quantità di rifiuti uniti, ciò anche al fine di rendere sempre conoscibile la composizione dei rifiuti accorpati, avviati a successivo recupero finale; nel caso di lotti ottenuti dall'unione di rifiuti con codici EER speculari, ogni singolo lotto in uscita dall'impianto deve inoltre essere accompagnato da analisi o da adeguata indagine riportata su scheda di omologa attestante la non pericolosità del lotto.

7. Materiali EoW conformi al Regolamento DM 127/2024

Il recupero dei rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale riconducibili ai codici EER di seguito elencati, deve essere svolta in conformità al Regolamento DM 127/2024, che si intende integralmente richiamato e i cui contenuti principali attinenti all'attività svolta dalla Ditta sono di seguito riportati.

Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale di seguito elencati. Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice EER 170504 provenienti da siti contaminati sottoposti a procedimento di bonifica.

Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti):

17 01 01 cemento;

17 01 02 mattoni;

17 01 03 mattonelle e ceramiche

17 01 07 miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06*;

17 05 04 terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03*

17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie diverso da quello di cui alla voce 17 05 07*;

17 09 04 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901*, 170902* e 170903*;

Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti):

01 04 13 "Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce



010407**;

10 12 06 “Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso”;

10 12 08 “Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)”;

10 13 11 “Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309* e 101310”.

Definizioni

Rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del Regolamento DM 127/2024;

Altri rifiuti inerti di origine minerale: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del Regolamento DM 127/2024;

Rifiuti inerti: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

Aggregato riciclato: aggregato minerale risultante dal recupero di rifiuti di materiale inorganico precedentemente utilizzato nelle costruzioni;

Aggregato artificiale: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivanti da un processo industriale che implica una modificazione termica o di altro tipo;

Aggregato recuperato: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui ai punti precedenti che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del Regolamento DM 127/2024;

Lotto di aggregato recuperato: un quantitativo non superiore ai 3.000 metri cubi di aggregato recuperato;



Produttore di aggregato recuperato o produttore: il gestore dell'impianto autorizzato con il presente provvedimento per la produzione di aggregato recuperato;

Dichiarazione di conformità: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

I rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del Regolamento DM 127/2024.

Scopi specifici di utilizzabilità

L'aggregato recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024.

Dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

Il rispetto dei criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del Regolamento DM 127/2024 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3 del Regolamento DM 127/2024, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità



alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di conformità che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5 del regolamento DM 127/2024, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Sistema di gestione

Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al Regolamento DM 127/2024, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.

Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: i) esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, ii) controllo visivo, iii) eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve applicare una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal Regolamento DM 127/2024.

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al DM 127/2024 in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi di cui al precedente paragrafo Rifiuti ammissibili, nell'area dedicata



esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;

- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità.

Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche, quali, a mero titolo esemplificativo:

- la frantumazione,
- la vagliatura/selezione granulometrica,
- la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri definiti nelle tabelle 2 e 3 dell'Allegato 1 al Regolamento DM 127/2024. Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, si consegua il rispetto dei criteri previsti dal DM 127/2024.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati.

Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

REQUISITI DI QUALITÀ DELL'AGGREGATO RECUPERATO

Controlli sull'aggregato recuperato

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2, Allegato 1 al DM 127/2024, a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato



prodotto previsti dall'Allegato 2, articolo 4, del DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del DM 127/2024.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell'Allegato 2 del DM 127/2024.

Test di cessione sull'aggregato recuperato

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3 del DM 127/2024.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2.

Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Norme tecniche di riferimento per la certificazione CE dell'aggregato recuperato

In tabella 4, Allegato 1 al DM 127/2024, sono riportate le norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato.

Norme tecniche di utilizzo dell'aggregato recuperato

L'aggregato recuperato è utilizzato secondo le norme tecniche di utilizzo di cui alla tabella 5, Allegato 2 al Regolamento DM 127/2024, per:

- a) Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) Realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) Realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;



- e) Realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);

Ove le norme tecniche di riferimento siano sottoposte a modifica, revisione o sostituzione, sarà necessario rispettare le norme tecniche così come modificate o revisionate, ovvero quelle introdotte in sostituzione di quelle elencate.

Per tutti gli utilizzi si applica la Marcatura CE come disposto dal Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, ad esclusione di quelli derogati dal medesimo regolamento.

Per gli utilizzi di cui alla lettera f) del Regolamento DM 127/2024 debbono essere rispettati i limiti di cui alla voce 47 dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativi alla presenza di cromo VI nel cemento e nelle miscele contenenti cemento.

8. Le verifiche analitiche e tecniche per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere accompagnate da apposito verbale di campionamento, con indicate le modalità di prelievo del campione, il tipo di analisi/verifica tecnica a cui verrà avviato il campione prelevato, il quantitativo prelevato, il quantitativo complessivo di materiale da cui si è prelevato il campione, le generalità e la qualifica del personale addetto al prelievo, nonché ogni altra informazione atta a collegare il campione prelevato con il materiale che rappresenta.

Le analisi e le certificazioni per la cessazione della qualifica di rifiuto devono essere conservate presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni dalla data di cessione a terzi.

La certificazione analitica/verifica tecnica per la cessazione della qualifica di rifiuto è da intendersi valida esclusivamente per il lotto a cui si riferisce e deve essere garantita la tracciabilità dei lotti mediante adeguata procedura gestionale.

9. I materiali ottenuti dalla lavorazione che non rispettino i requisiti di cui al precedente punto 7 devono essere considerati rifiuti e come tali gestiti.

Altre Prescrizioni

10. L'attività di recupero dei rifiuti presso l'impianto deve essere svolta in conformità alle procedure



definite nel Piano di Gestione Operativa denominato “A02 bis” e:

- alla planimetria denominata “Tav - 03 - Layout Impianto Primo Stralcio” Rev.- Settembre 2026 riferito alla gestione del primo Stralcio;
- alla planimetria “Tav - 04 Layout Primo e Secondo stralcio” Rev.-Settembre 2026 riferito alla gestione della configurazione finale (Primo e Secondo Stralcio);

documenti pervenuti dalla Ditta in data 21/09/2026, assunti al prot. n. 54844.

11. Al fine di rispettare la potenzialità giornaliera dell'impianto (600 t/g) per l'attività di recupero R5, in base alla potenzialità massima del trituratore, la Ditta deve rispettare il limite di 5 ore giornaliere di funzionamento tramite contaore, come previsto dal progetto.

12. Per i rifiuti identificati con i codici a specchio EER 17 05 06 “fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05”, 16 11 06 “rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05” e 17 06 04 “materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 17 06 01 e 17 06 03”, la classificazione in entrata deve essere corredata da analisi chimica o da schede tecniche del prodotto per certificare la non pericolosità degli stessi.

13. I rifiuti identificati con codice EER 17 08 02 “cartongesso”, 08 02 02 “fanghi acquosi contenenti materiali ceramici”, 16 11 06 “rivestimenti in materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05”, devono essere stoccati in cassoni coperti e a tenuta.

14. Per i rifiuti identificati con codice EER 08 02 02 “fanghi acquosi contenenti materiali ceramici” il ritiro è limitato a fanghi pressati presso il produttore.

15. Per i rifiuti identificati con codice EER 17 05 06 “fanghi di dragaggio, diversi da quelli di cui alla voce 17 05 05”, il ritiro è limitato a scavi di fossato e fanghi con grado di umidità tale da essere definiti palabili; sono esclusi fanghi di origine marina.

16. Per i rifiuti identificati con codice EER 17 06 04 “materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voci 170601 e 170603” il ritiro è limitato a pannelli isolanti dismessi.

17. I rifiuti stoccati in area B, avendo a riferimento la planimetria di cui al punto 10, devono essere gestiti in modo tale da assicurare una separazione tra i rifiuti lavorati in attesa di qualifica “EoW” secondo il DM 127/2024 e i rifiuti inerti sui quali vengono effettuate solo le operazioni di messa in riserva R13 e accorpamento R12.



18. La Ditta deve accertarsi che la caratterizzazione del rifiuto in ingresso e l'attestazione della non pericolosità siano effettuate con le seguenti modalità:

- a) l'attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei medesimi va effettuata in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021, ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs 152/2006;
- b) la classificazione dei rifiuti in ingresso è effettuata a cura del produttore almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione del rifiuto;
- c) qualora siano necessarie analisi chimiche/merceologiche, il campionamento dei rifiuti deve essere effettuato da personale qualificato, alle dipendenze del laboratorio incaricato delle analisi o da esso designato e, comunque, da soggetto terzo rispetto al produttore del rifiuto e alla Ditta; il campionamento va effettuato secondo le norme UNI 10802 e correlate;
- d) per le analisi si devono applicare metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
- e) tutta la documentazione inerente alle indagini svolte per determinare le proprietà di pericolo deve essere conservata presso la Ditta a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre anni;
- f) i rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione devono presentare le caratteristiche e la documentazione prevista dalla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.

19. L'omologa sui rifiuti in ingresso è svolta secondo quanto stabilito dal punto 3.2 della DGRV n. 119 del 07/02/2018; sono riportati di seguito i contenuti pertinenti generali e relativi alla specifica attività svolta dalla Ditta:

- a) nell'omologa devono essere riportate le informazioni che permettono l'individuazione delle caratteristiche del rifiuto al fine di sottoporlo al recupero presso l'impianto, ottenute dalle seguenti fonti: caratterizzazione del produttore iniziale; eventuali ulteriori analisi di laboratorio/ analisi merceologiche specifiche qualora necessarie; letteratura e informazioni scientifiche nazionali, europee e internazionali, ove necessario;
- b) la responsabilità dell'omologa è in capo al Tecnico responsabile dell'impianto che intende ritirare il rifiuto; la documentazione di omologa deve essere predisposta ed esaminata dal Tecnico responsabile dell'impianto, che deve espressamente indicare l'esito per i carichi di rifiuti in ingresso (favorevole/non



favorevole), e deve essere conservata in impianto per almeno tre anni;

c) l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel quale caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;

d) per i codici appartenenti al capitolo 19 12 XX in ingresso, l'omologa deve, tra le altre informazioni:

- descrivere l'operazione che è stata svolta sui rifiuti dal produttore;
- descrivere a quale operazione verranno sottoposti i rifiuti presso l'impianto;

e) sui rifiuti in ingresso su cui è stata eseguita dal produttore l'operazione R12 di miscelazione, tale informazione deve essere riportata sull'omologa.

20. Eventuale rifiuto non conforme rinvenuto nei carichi in entrata deve essere gestito con idonea procedura volta ad evitare rischi ambientali e assicurare il corretto recupero/smaltimento del rifiuto, in particolare:

- a) deve essere posto in aree di stoccaggio dedicate e dotate degli opportuni sistemi di sicurezza e presidi ambientali a seconda della tipologia di rifiuto;
- b) deve essere messo in carico sul registro utilizzando il codice più appropriato, specificando nelle annotazioni che si tratta di un rifiuto rinvenuto occasionalmente in una partita di rifiuti ritirata ed il produttore (cliente) deve essere informato dell'accaduto; devono, inoltre, essere attivate opportune procedure finalizzate a evitare, per quanto possibile, il ripetersi di conferimenti anomali.

21. L'esercizio dell'attività deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 177, comma 4 del DLgs 152/2006 e delle seguenti prescrizioni:



- a) tutti i rifiuti presenti in impianto vanno identificati mediante apposita cartellonistica riportante il codice EER corrispondente, attribuito in conformità alle linee guida SNPA approvate con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 47 del 09/08/2021 ai sensi dell'art. 184 comma 5 del DLgs n. 152/2006;
- b) deve essere garantita la pulizia delle aree pavimentate di deposito e lavorazione dei rifiuti e viabilità, la manutenzione e pulizia periodica dei macchinari e la funzionalità dell'impianto nelle sue varie sezioni, nonché la pulizia e la manutenzione di tutte le pertinenze;
- c) la tracciabilità dei rifiuti in impianto deve essere garantita dal loro ingresso all'uscita dallo stesso come rifiuto selezionato e/o raggruppato ovvero alla cessazione della qualifica di rifiuto, attraverso la gestione dei rifiuti per lotti e la registrazione da parte della Ditta delle informazioni relative ai carichi in ingresso e in uscita, accompagnate da analisi/schede tecniche/dichiarazioni di conformità, da rendere disponibili all'autorità di controllo;
- d) il quantitativo stoccato dei rifiuti non deve eccedere, in relazione alla specifica tipologia di deposito, le soglie di cui all'Allegato I del DPR 151/2011 recante l'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;
- e) devono essere rispettate le norme tecniche, antincendio, di tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori e della igiene e sanità pubblica, previste dalla legislazione vigente e dai regolamenti comunali, nonché i limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica del comune di Altivole (classe 4);
- f) in caso di deposito di rifiuti in cumulo, gli stessi non devono essere addossati alle pareti dello stabile, ma tenuti separati da distanza fisica o mediante l'utilizzo di sistemi barriera con adeguate caratteristiche tecniche (es. new-jersey);
- g) i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione dell'impianto vanno gestiti nel rispetto dei requisiti del deposito temporaneo, di cui all'art. 185-bis del DLgs 152/2006;
- h) la Ditta deve evitare forme di ristagno idrico in impianto al fine limitare la proliferazioni di insetti possibili vettori di malattie;
- i) i cumuli di rifiuti non devono superare i 10 m di altezza (rif. NTO del PI del Comune di Altivole, Art. 12, punto 6, lettera b, Area di deposito inerti di via Dello Spartitore);
- j) come previsto dal parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA del 21/01/2021, allegato al DDP n. 7



del 01/02/2021, entro le ore 24:00 di ogni giorno la Ditta deve diminuire del 30% la potenza dell'impianto di illuminazione esterna.

22. In caso di incidenti (ad esempio incendi e/o accidentali fuoriuscite di liquidi oleosi) la Ditta deve porre immediatamente in essere tutte le misure volte a limitare il danno e l'eventuale inquinamento, rimanendo fermi gli obblighi di cui agli artt. 242 e 249 del DLgs 152/2006.

23. La Ditta deve garantire la presenza nell'impianto di un deposito di materiali atti all'assorbimento di liquidi inquinanti in caso di sversamenti accidentali e/o incidenti.

SEZIONE C. EMISSIONI IN ATMOSFERA

24. L'intera area destinata al recupero dei rifiuti inerti, e in particolare la superficie dei cumuli di materiale polverulento in attesa di trattamento e di quello già trattato, deve essere mantenuta in condizioni tali da non generare emissioni polverulente diffuse mediante l'impianto fisso di nebulizzazione ad acqua dedicato.

25. L'intera area destinata alla circolazione dei mezzi di trasporto e d'opera deve essere mantenuta in condizioni tali da non generare emissioni polverulente diffuse mediante nebulizzazione di acqua. La pavimentazione delle vie di circolazione deve essere mantenuta in buono stato di pulizia al fine di non dare luogo ad emissioni di polveri.

26. Le fasi di frantumazione (introduzione, lavorazione ed estrazione dei materiali) devono essere dotate di impianto fisso o mobile di nebulizzazione ad acqua.

27. Deve essere mantenuta una adeguata altezza di caduta tra i punti di scarico dei nastri trasportatori ed il cumulo dei materiali trattati, tale da non produrre emissioni di polveri diffuse nell'ambiente.

28. La barriera arborea arbustiva atta a limitare la diffusione di polveri all'esterno dello stabilimento deve essere mantenuta lungo tutto il perimetro dello stesso.

29. Il percorso che conduce dalla postazione per il lavaggio delle ruote all'uscita dell'impianto deve essere rivestito con pavimentazione idonea a non generare emissioni diffuse di polveri.

SEZIONE D. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Per l'individuazione del punto di scarico si fa riferimento per il Primo Stralcio alla planimetria "Tav - 03 - Layout Impianto Primo stralcio" Rev.- Settembre 2026 e con la configurazione finale (Primo e Secondo



Stralcio) alla planimetria “Tav - 04 Layout Primo e Secondo stralcio” Rev.-Settembre 2026 pervenuti dalla Ditta in data 21/09/2026, assunte al prot. n. 54844.

30. Lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'impianto di depurazione a servizio dell'area scoperta adibita ad attività di recupero rifiuti, parcheggio, a viabilità interna e movimentazione mezzi con recapito nel canale “Piroleri (Ramo 3)”, deve essere gestito alle seguenti condizioni:

- a) lo scarico deve essere conforme ai limiti previsti dalla tabella A, del D.M. 30/07/1999. In particolare per il parametro “Piombo” i limiti da rispettare sono quelli indicati nella sezione 4;
- b) i limiti di accettabilità dello scarico non possono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006;
- c) le analisi di controllo dei limiti di accettabilità sul refluo in uscita dall'impianto di depurazione a servizio dell'area scoperta adibita ad attività di recupero rifiuti, parcheggio, a viabilità interna e movimentazione mezzi, devono essere effettuate da un professionista abilitato, con cadenza semestrale, per almeno i seguenti parametri: pH, COD, Solidi Sospesi Totali, Alluminio, Ferro, Piombo, Rame, Zinco e Idrocarburi Totali;

i referti d'analisi devono essere conservati presso la sede dello stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo.

31. Lo scarico deve essere accessibile all'autorità competente per il controllo a mezzo di apposito pozzetto con capacità di almeno 50 L e, comunque, idoneo a permettere il campionamento automatico nelle 3 ore.

32. Il lavaggio del filtro e la sua sostituzione, nonché la pulizia e la manutenzione dell'impianto di depurazione a servizio dell'area scoperta adibita ad attività di recupero rifiuti, parcheggio, a viabilità interna e movimentazione mezzi e del bacino di laminazione, vanno effettuate regolarmente e a scarico inattivo. In particolare le vasche di decantazione e disoleazione devono essere mantenute in efficienza, mediante periodici svuotamenti e pulizie, in maniera da evitare che l'eccessiva presenza di fanghi e oli pregiudichi l'efficacia del processo di depurazione. Tali operazioni devono essere registrate nel quaderno di manutenzione. Deve, inoltre, essere garantita la tenuta idraulica delle vasche e dei serbatoi, devono essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni volte a impedire spanti accidentali sul suolo e nel sottosuolo.

33. È vietato immettere nelle reti di raccolta e di scarico delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dell'area scoperta adibita ad attività di recupero rifiuti, parcheggio, a viabilità interna e movimentazione mezzi, nonché nell'impianto di depurazione a servizio della stessa, reflui diversi da quelli



previsti nell'autorizzazione.

34. Qualunque interruzione, anche parziale, nel funzionamento dell'impianto di depurazione o dello scarico, deve essere comunicata a questa Amministrazione.

35. Le aree scoperte, in conformità alle prescrizioni previste all'art. 39, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, non possono essere utilizzate per finalità non previste dalla documentazione agli atti di questa Amministrazione.

36. Gli eventuali scarti e i rifiuti generati dall'impianto di depurazione a servizio dell'area scoperta adibita a viabilità interna e movimentazione mezzi, qualora venissero depositati all'esterno, devono essere stoccati in maniera tale da impedire che il dilavamento meteorico degli stessi rechi pregiudizi all'ambiente.

37. La Ditta deve effettuare, con regolarità e assiduità, controlli sullo stato di conservazione della superficie pavimentata, delle strutture di contenimento e conferimento dei rifiuti, delle vasche, delle condotte e tubazioni, al fine di individuare prontamente eventuali perdite e/o fuoriuscite ponendo immediatamente in essere tutte le misure volte a contenere e arginare lo sversamento e l'eventuale inquinamento conseguente.

RACCOMANDAZIONI E RICHIAMI NORMATIVI

Come previsto dall'art. 28, comma 2, della LR n. 3/2000 presso l'impianto la Ditta deve tenere appositi quaderni di registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria sui macchinari, nonché il Piano di sicurezza di cui all'art. 22, comma 2 lettera d, della LR n. 3/2000.

Per i rifiuti urbani, secondo la definizione dell'art. 183 lettera b-ter) DLgs 152/2006, riportati nell'allegato L-quater, provenienti dalle attività elencate nell'allegato L-quinques, la Ditta deve rilasciare attestato dell'avvenuta attività di recupero, secondo quanto disposto dall'art. 198 comma 2-bis del DLgs 152/2006.

La Ditta ha l'obbligo di valutazione di tutti i rischi relativi all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti/ tutti gli aspetti oggetto di modifica e dell'adozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione presso l'impianto secondo quanto stabilito dal DLgs 81/2008.

La fase di cantiere per la realizzazione delle opere previste dovrà essere gestita conformemente alle previsioni del DLgs 81/2008 per quanto attiene la gestione dei rischi interferenziali e comunque mantenendo quanto più possibile separate le aree di lavoro.



L'autorizzazione è rinnovabile ai sensi dell'art. 208, comma 12 del DLgs 152/2006; la domanda di rinnovo deve essere presentata all'Amministrazione provinciale almeno centottanta giorni prima della scadenza. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate.

La presente autorizzazione può essere sospesa, revocata, modificata o dichiarata decaduta, nei casi previsti dall'art. 35 della LR 3/2000, ai sensi dell'art. 48 della LR 33/1985 e ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/2006.

N.	Titolo	Data	protocollo/anno
1	Tavola 03 - Layout impianto Primo stralcio	Settembre 2026	54844/2026
2	Tavola 04 - Layout impianto Primo e Secondo stralcio	Settembre 2026	54844/2026